



ACCORDO QUADRO

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli sede legale in Napoli Via A. De Gasperi, 55 - 80133, rappresentato dal Presidente pro-tempore (legale rappresentante) dott. Edmondo Duraccio nato a San Giuseppe Vesuviano il 23.11.1944;

e

l'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli, Corso Umberto I, rappresentata dal Rettore Prof. Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964 a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.48 del 24.09.2019;

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università 'e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6. comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148. secondo cui " il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".

considerato

 il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;







- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello (triennali) e II livello (magistrali) attivati presso il Dipartimento di Scienze Politiche rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell' accordo

Le parti firmatarie si impegnano, nell'ambito del piano strategico formativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e del processo di collaborazione permanente con le parti sociali, a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art.
 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di Laurea, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione appartenente alla classe: L-16: Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
- b) Corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali appartenente alla classe: L-36: Laurea in Scienze Politiche;
- c) Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Pubblica amministrazione appartenete alla classe: LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

almeno 18 CFU

Area 12 - Scienze giuridiche







- IUS/01 Diritto privato
- IUS/04 Diritto Commerciale
- IUS/07 Diritto del Lavoro
- IUS/10 Diritto Amministrativo
- IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

almeno 12 CFU

Area 13 - Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 Economia Politica
- SECS-P/10 Organizzazione aziendale
- SECS-P/07 Economia aziendale

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e del 1° anno della Laurea magistrale, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. convertito in legge 24 marzo 2012. n. 27, tramite istanza da presentare al Presidente del Corso di Studi, il quale, sentito il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatario della convenzione, o di un suo delegato, decide di accogliere o rifiutare l'istanza per il successivo inoltro al suddetto Consiglio Provinciale.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nei Corsi di Laurea

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi a titolo gratuito presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione, verifica e sospensione dell'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvede secondo il regolamento in vigore.

Al termine di tale periodo, conseguito il titolo di laurea, il tirocinante dovrà procedere allo svolgimento degli ulteriori 12 mesi di praticantato per accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 6 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di novembre di ciascun anno accademico, fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno accademico il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Corso di Studi.







Art. 7 - Referenti organizzativi

L'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II il referente organizzativo sarà il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Prof. Vittorio Amato mentre per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro il Segretario Provinciale dell'ordine Dott. Avv. Francesco Capaccio.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 - Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Scienze Politiche si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale. Nei predetti corsi e/o seminari potranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 - Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il tirocinante/studente ha l'obbligo di iscrizione al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 nel rispetto delle disposizioni di cui alla convenzione quadro e al vigente regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro. Napoli, lì

Il Rettore dell'Università

degli Studi di Napoli Federico II (Prof. Gaetano Manfredi





Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli (Dott. Edmondo Duraccio)



